



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 06/03/2020

Oggetto: Distruzione carcassa bovina mediante infossamento. Ditta Ferrigno Pasqualino

IL SINDACO

VISTO il verbale redatto dal Dott. Acciaro Vincenzo, Veterinario dell'ASP 4 di Enna - Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Servizio Sanità Animale del 05/03/2020, codice n. 1338 del 05/03/2020, con il quale è stato accertato, presso l'azienda agricola del Sig. Ferrigno Pasquale, codice azienda IT003EN018, sita in questa Contrada Costagrande, il decesso di n.1 bovino identificato con marca e bolo endoruminale: IT076990250721, a seguito di metrite post-partum, la cui carcassa si presenta in avanzato stato di putrefazione, ragion per cui si autorizza lo smaltimento della stessa mediante infossamento in loco;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica provvedendo alla distruzione della carcassa sopra indicata mediante interrimento come previsto dal D.Lgs. n. 508/92;

VISTI:

- La relazione idrogeologica – ambientale;
- il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;
- l'art. 3, commi 2,3,4 del D. Lgs. 14.12.1992 n. 508 con s.m.i.;
- il D.M. 26.03.1994;
- il D.P.R. 317/96;
- il D.M. Sanità marzo 2000, relativo alle misure sanitarie di protezione nei riguardi della B.S.E.;
- il decreto 29.09.2000 art. 3 e art. 6, comma 3, che deroga, qualora ricorrano i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera A-C-D-E del succitato decreto legislativo 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- gli art. 50 e 54 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- il D.M. sanità del 15.01.2001;
- la legge 49/01;
- l'O.A.EE.LL.;

ORDINA

Al Sig. Ferrigno Pasqualino, nato a Leonforte (En) il 30/07/1979 ed ivi residente in Via A. Buttafuoco n. 31, domiciliato ad Assoro (EN) presso la propria azienda agricola sita in C.da Costagrande - codice aziendale IT003EN018, l'immediata distruzione della carcassa dell'animale in premessa individuato, mediante

sotterramento della stessa in terreno adeguato onde evitare contaminazione delle falde acquifere e/o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. La stessa, prima del sotterramento, deve essere cosparsa di idoneo e abbondante disinfettante.

La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti.

Il Sindaco
f.to dott. Antonio Licciardo